



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **74**
in data **20/04/2015**
P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaquindici** addì **20 - venti** - del mese di **aprile** alle ore **16:10** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU, DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2015.

erano presenti i seguenti Consiglieri:

VECCHI Luca	SI	MORELLI Mariachiara	SI
AGUZZOLI Claudia Dana	SI	PAGLIANI Giuseppe	SI
BASSI Claudio	SI	PAVARINI Roberta	SI
BELLENTANI Cesare	SI	RABITTI Annalisa	SI
BERTUCCI Gianni	SI	RIVETTI Teresa	SI
CACCAVO Nicolas	SI	RUBERTELLI Cinzia	SI
CANTAMESSI Ivan	SI	SACCARDI Pierluigi	SI
CANTERGIANI Gianluca	SI	SCARPINO Salvatore	SI
CAPELLI Andrea	SI	SORAGNI Paola	SI
CASELLI Emanuela	SI	VACCARI Norberto	SI
CIGARINI Angelo	SI	VERGALLI Christian	SI
DAVOLI Emilia	SI	VINCI Gianluca	SI
DE FRANCO Lanfranco	SI	-Assessori-	
DE LUCIA Dario	SI	SASSI Matteo	NO
FRANCESCHINI Federica	SI	CURIONI Raffaella	SI
GUATTERI Alessandra	SI	FORACCHIA Serena	NO
INCERTI Silvia	SI	MARAMOTTI Natalia	NO
LUSENTI Lucia	SI	MONTANARI Valeria	NO
MANGHI Maura	SI	NOTARI Francesco	SI
MARCHI Daniele	SI	PRATISSOLI Alex	NO
MONTANARI Federico	SI	TUTINO Mirko	NO

Consiglieri presenti: **33**

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Vice Segretario Generale: **MONTAGNANI Roberto**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI ai fini dell'approvazione delle aliquote e delle disposizioni regolamentari IMU:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- il D. Lgs. 14.3.2011, n 23 artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 4 DL n. 16/2012 convertito in L. 44 del 26 aprile 2012;
- l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- l'art. 9-bis D.L. 28/03/2014, n. 47;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 718;

RICHIAMATI ai fini dell'approvazione delle aliquote e delle disposizioni regolamentari TASI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato Tasi;
- l'art.1 c. 679 L. 190/2014 del 23/12/2014;
- l'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito nella L. 80/2014;

Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi

titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per gli stessi anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».*

- che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 67%, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:
 - Anagrafe e Stato civile: euro 1.299.596,00
 - Polizia Municipale: euro 8.066.129,00
 - Illuminazione pubblica e contratto di gestione calore: euro 7.101.252,00
 - Gestione verde pubblico: euro 1.700.321,00
 - Servizio sgombero neve: euro 1.124.930,00
- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota tasi solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- che per i soli anni 2012 e 2013 la normativa Imu concedeva ai possessori di abitazione principale un'ulteriore detrazione per figli fino a 26 anni di età conviventi nel nucleo familiare, pari a 50 euro per figlio, detrazione che, utilizzando l'aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, è possibile continuare a finanziare per un importo di 20 o 30 euro, a seconda del numero dei figli dimoranti e residenti nell'abitazione principale;
- che la combinazione di entrambe le detrazioni è ispirata a conseguire la finalità di agevolare sia coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale "modesto" sia le famiglie con figli che si trovano così confermata un'agevolazione che lo Stato avrebbe riservato loro per i soli 2 anni 2012 e 2013.

RICHIAMATI ai fini dell'approvazione delle aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, in particolare art. 1, comma 3;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente dell'U.O.C. Gestione Tributi Comunali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori;

Visto l'esito della votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

DELIBERA

di approvare, per l'anno 2015, le aliquote e le discipline regolamentari dell'Imposta Municipale Propria IMU (Allegato A), del Tributo sui servizi indivisibili TASI (Allegato B) e dell'Addizionale Comunale IRPEF (Allegato C).

ALLEGATO A - Aliquote e disposizioni regolamentari IMU

PROSPETTO ALIQUOTE 2015

<p style="text-align: center;"><u>0,5</u> per cento</p> <p style="text-align: center;"><u>Esenzioni</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE .</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u> Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</p>
--	--

	<p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>0,5</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,76</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica agli immobili locati a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati ed agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.</p> <p><u>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2015.</u></p>

<p><u>0,86</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.</p> <p><u>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2015.</u></p>
<p><u>ESENTI</u></p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p> <p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u></p> <p>Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.</p> <p><u>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</u></p>
<p><u>1,06</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 locate con regolare contratto registrato a canone libero, quelle che rimangono vuote e quelle a disposizione del proprietario L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).</p>

<p><u>1,06</u> per cento</p>	<p><u>AREE EDIFICABILI</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI</u> La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • C/1 Negozi e botteghe, ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota dello 0,96 per cento • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/2 Alberghi e pensioni • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.
<p><u>0,96</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUTA ALTRI IMMOBILI</u> L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <p>C/3 Laboratori per arti e mestieri Immobili di categoria B D/1 Opifici D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale Unità immobiliari non locate censite nella categoria catastali C/1 (negozi e botteghe) utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano residenza anagrafica, se persone fisiche, o sede legale, se società, nel Comune di Reggio Emilia</p> <p><u>La sussistenza dei requisiti richiesti per quest'ultima fattispecie dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2015.</u></p>
<p><u>1,01</u> per cento</p>	<p><u>TERRENI AGRICOLI</u></p>

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

AREE FABBRICABILI

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'art. 5 comma 5 del Dlgs 504/92. **Per semplificare gli adempimenti a carico del**

contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio potranno essere resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i **valori venali medi orientativi** delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.
4. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
7. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
8. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi

dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente regolamento, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

9. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

ALLEGATO B - Aliquote e disposizioni regolamentari TASI

PROSPETTO ALIQUOTE 2015

<p><u>0,33</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<p><u>0,33</u> per cento</p>	<p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<p><u>0,33</u> per cento</p>	<p><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</p> <p><u>Ai sensi dell'art.9 bis c. 2 del d.l. 47/2014, il tributo è dovuto nella misura di 1/3.</u></p>
<p><u>0,33</u> per cento</p>	<p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto</p>

0,33 per cento

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

0,33 per cento

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile €
≤300	165
>300 e ≤350	140
>350- ≤400	130
>400-≤450	120
>450-≤500	110
>500-≤550	75
>550-≤600	65
>600≤700	30
>700	0

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.

Detrazioni per figli

Alle abitazioni come sopra definite si applica inoltre un'ulteriore detrazione:

pari a 20 euro per figlio di età non superiore a 25 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel caso di nuclei familiari con un massimo di tre figli

pari a 30 euro per figlio di età non superiore a 25 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel caso di nuclei familiari con un numero di figli pari o superiore a 4

In caso di variazioni in corso d'anno che consentano il passaggio da una situazione all'altra le diverse detrazioni dovranno essere applicate ciascuna per i mesi dell'anno per i quali spetta.

<p><u>0</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>
<p><u>0</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alloggi a canone concertato • Alloggi in comodato a parenti entro il primo grado • Alloggi a disposizione • Alloggi a canone libero
<p><u>0,1</u> per cento</p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p>
<p><u>0,25</u> per cento</p>	<p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<p><u>0</u> per cento</p>	<p><u>AREE EDIFICABILI</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/2 Alberghi e pensioni • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.

<u>0</u> per cento	C/3 Laboratori per arti e mestieri Immobili di categoria B D/1 Opifici D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale
---------------------------	---

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 – La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura. Spetta interamente all'utilizzatore la detrazione per i figli entro i 26 anni di età e risultanti nel nucleo familiare.

Art. 4 –Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Art. 5 -Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 6 Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso.
- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

Art 7 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno;

Art. 8 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;

Art. 9 – I Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Art 10 - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

ALLEGATO C - Regolamento e Aliquote Addizionale Comunale IRPEF

Art. 1- Aliquote

Le aliquote per l'anno 2015 sono impostate in base ai seguenti scaglioni di progressività:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,49%
15.001	28.000	0,51%
28.001	55.000	0,78%
55.001	75.000	0,79%
75.001		0,80%

Art. 2 – Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore a 15.000 Euro.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela

IL CONSIGLIERE ANZIANO
CAPELLI Andrea

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MONTAGNANI Roberto